



COMUNE di NOCETO

Provincia di Parma

Servizio TRIBUTI

REGOLAMENTO
per le OCCUPAZIONI
di SPAZI ed AREE PUBBLICHE
e per l'applicazione
della relativa tassa (T.O.S.A.P.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 28/04/1994
e modificato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:
n.55 del 17/06/1994; n.17 del 24/02/1996; n.18 del 29/02/1996; n.30 del 17/05/1996;
n.42 del 28/06/1996; n.77 del 16/09/1996.

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n°3 del 22/01/2009

INDICE

Art.	descrizione	pagg.
	CAPO I°	
1	Occupazione spazi ed aree pubbliche	3
2	Autorizzazione e concessione di occupazione	3
3	Occupazioni d'urgenza	3
4	Domanda di occupazione	3
5	Pronuncia sulla domanda	4
6	Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – suo contenuto	4
7	Durata dell'occupazione	5
8	Esposizione di merce	5
9	Mestieri girovaghi e mestieri artistici	5
10	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	5
11	Esecuzione di lavori e di opere	5
12	Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	6
13	Autorizzazione ai lavori	6
14	Occupazioni con tende e tendoni	6
15	Affissioni	6
16	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	6
17	Obblighi del concessionario	6
18	Decadenza della concessione o dell'autorizzazione	7
19	Revoca della concessione o dell'autorizzazione	7
20	Rinnovo	7
21	Rimozione dei materiali ad occupazione abusive	7
	CAPO II°	
22	Classificazione del Comune	7
23	Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche	8
24	Tassa per le occupazioni temporanee – sua gradazione in rapporto durata	8
25	Riduzione della tassa	8
26	Esenzione dalla tassa	9
27	Non applicazione della tassa	9
28	Sanzioni	9
29	Norme finali	10
30	Entrata in vigore	10
	<i>TABELLA allegata da pag.11 a pag.15</i>	

CAPO I

Art. 1 - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Noceto si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i giardini, ecc.

Art. 2 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'Art.26 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Per le luminarie natalizie occorrerà che il singolo, oppure il gruppo o associazione, inoltri almeno venti giorni prima del periodo in cui si intendono installare le luci, richiesta in bollo delle vie o piazza che intende illuminare.

Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli art.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera (a) dell'art.26.

Art.3 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

In caso negativo verranno applicate le disposizioni di cui al successivo art.28 del presente Regolamento con obbligo di ripristino delle parti pubbliche interessate all'intervento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4 -DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1- Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la consultazione del procedimento è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2- La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3- La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4- Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5- PRONUNCIA SULLA DOMANDA

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quando disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, il Sindaco provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7.8.1990 n.241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE. - SUO CONTENUTO -

Il Sindaco, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione

(D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8 - ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale in relazione all'art.20 del C.D.S.

Art. 9 - MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (*cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.*) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 10 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 11 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 12 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

Il Sindaco detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 13 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 14 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione Comunale.

Per ragioni di arredo urbano il Sindaco può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità alla norma del Regolamento Edilizio che disciplina la materia, approvato con atto del C.C. n.71 del 9.7.1987 (*controllato dal CO.RE.CO. in data 18.8.1987 prot. n.20550/16119*).

Art. 15 - AFFISSIONI

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 16 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28.3.1991 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248 del 4.6.1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà del Sindaco vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiale che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario a l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i Regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 19 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse o viabilità, la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 20 - RINNOVO

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 21 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

Art. 22 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 43 comma 1° il Comune di Noceto, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla 4^a Classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente, sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate

conseguentemente le tariffe nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 23 - TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a fascia oraria.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale scopo il territorio comunale è classificato in due categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla Legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

Art. 24 - TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE -SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs.15/11/1993 n.507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
<i>Fino a 12 ore</i>	Riduzione del 10%
<i>Oltre 12 ore e fino a 24 ore</i>	Tariffa giornaliera intera
<i>Fino a 14 giorni</i>	Tariffa intera
<i>Oltre i 14 giorni</i>	Tariffa ridotta del 50%

Limitatamente agli ambulanti a sorteggio ed alle mostre esterne degli esercizi commerciali si applica la tariffa oraria di effettiva occupazione, così determinata:

AMBULANTI sorteggio - ore 7
NEGOZI commerciali - ore 10

Art. 25 - RIDUZIONE DELLA TASSA

Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni:

- del 70% per accessi, carrabili o pedonali, a raso, per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti;

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti e riduzioni.

Art. 26 - ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui agli artt. 47 comma 2-bis, e 49 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e di cui all'art. 3 comma 67 Legge 28.12.1995, n. 549, in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 12 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore.
- g) occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili limitatamente alle occupazioni di carattere temporaneo;
- h) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Sono altresì esenti le occupazioni permanenti effettuate con tende o simili, fisse o retraibili, come disposto dall'art.6 - quater, comma 4, del D.L.: 29.09.1997, n.328, convertito in Legge (art.1 L.410/1997).

Art. 27 - NON APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggetto a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art.4 D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Art. 28 - SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (*occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario*) sono invece punite a norma degli art. 106 e segg. del T.U.L.C.P 03/03/1934 n. 383 e successive modifiche.

Art. 29 - NORME FINALI

Per l'applicazione della tassa di cui al Capo II si considera la classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche stabilita con delibera consiliare n. 47 del 28/04/1994.

Viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa tassa", approvato il 16/6/1962 con atto C.C. n. 33 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con la presente norma.

Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08/06/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

TABELLA

ALLEGATA al REGOLAMENTO per le OCCUPAZIONI di SPAZI ed AREE PUBBLICHE
e per L'APPLICAZIONE della RELATIVA TASSA

TARIFFE

della TASSA per L'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadro e per anno:

- CATEGORIA PRIMA £.43.000
- CATEGORIA SECONDA £.30.000

b) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)

- CATEGORIA PRIMA £.12.900
- CATEGORIA SECONDA £.9.000

c) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

- CATEGORIA PRIMA £.21.500
- CATEGORIA SECONDA £.15.000

d) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi; occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)

- CATEGORIA PRIMA £.12.900
- CATEGORIA SECONDA £.9.000

e) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 90%)

- CATEGORIA PRIMA £.4.300
- CATEGORIA SECONDA £.3.000

f) soppressa

g) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi di cui all'art. 46 D. Lgs 507/93 e successive modificazioni.

La tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km lineare o frazione e per anno:

- CATEGORIA PRIMA £.400.000
- CATEGORIA SECONDA £.300.000

h) soppressa

i) Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

- CENTRO ABITATO £.20.000
- ZONA LIMITROFA £.15.000
- FRAZIONI, SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE £.10.000

l) Distributori di carburanti.

Occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati;

Per ogni distributore e per anno:

- CENTRO ABITATO £.76.000
- ZONA LIMITROFA £.46.000
- SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE £.20.000
- FRAZIONI £.10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 Mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

m) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Tariffa giornaliera per Mq:

- CATEGORIA PRIMA £.3.000
- CATEGORIA SECONDA £.2.400

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) fino a 12 ore (*riduzione del 10%*)

- CATEGORIA PRIMA £.2.700
- CATEGORIA SECONDA £.2.160

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (*tariffa intera*)

- CATEGORIA PRIMA £.3.000
- CATEGORIA SECONDA £.2.400

3) fino a 14 giorni (*tariffa intera*)

Le tariffe sono quelle di cui alla lettera m).

4) oltre i 14 giorni (*riduzione del 50%*)

- CATEGORIA PRIMA £.1.500
- CATEGORIA SECONDA £.1.200

n) soppressa

o) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera m).

p) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%.

q) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi a divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera m) è ridotta dell'80 per cento.

r) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. n.507/93, comma 1, la tariffa di cui alla lettera m) è ridotta del 50%.

s) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera m).

t) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera m) sono ridotte del 50%.

u) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera m) è ridotta dell'80%.

v) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

- CATEGORIA PRIMA £.25.000
- CATEGORIA SECONDA £20.000

b) oltre un Km lineare e di durata non superiore 30 gg.:

- CATEGORIA PRIMA £.37.500
- CATEGORIA SECONDA £.30.000

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a):

1) fino a 90 giorni (+ 30%)

- CATEGORIA PRIMA £.32.500
- CATEGORIA SECONDA £.26.000

2) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni (+50%)

- CATEGORIA PRIMA £.37.500
- CATEGORIA SECONDA £.30.000

3) di durata superiore a 180 giorni (+100%)

- CATEGORIA PRIMA £.50.000
- CATEGORIA SECONDA \$£.40.000

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b):

1) fino a 90 giorni (+30%)

- CATEGORIA PRIMA £.48.750
- CATEGORIA SECONDA £.39.000

2) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni (+50%)

- CATEGORIA PRIMA £.56.250
- CATEGORIA SECONDA £.45.000

3) di durata superiore a 180 giorni (+100%)

- CATEGORIA PRIMA £.75.000
- CATEGORIA SECONDA £.60.000

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% .

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i 1000 Mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10% .

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 Mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 Mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 Mq.

Per il solo anno 1994, la tassa dovuta:

a) per le occupazioni di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio della manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10% con una tassa minima di L.50.000

b) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs.n. 507/93 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50% .